CASSAZIONE.net

SEZIONE

N° 16

REG.GENERALE

N° 7894/2017

UDIENZA DEL

23/04/2018 ore 09:30

N° 3014/2018

PRONUNCIATA IL: 23/4/2018

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 9/5/2018

Il Segretario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **REGIONALE**

DI **LAZIO** SEZIONE **16**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**BLOCK**	**MAURIZIO**	**Presidente**
☐	**PETRUCCI**	**ETTORE**	**Relatore**
☐	**TOZZI**	**GIANDOMENICO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 7894/2017
  depositato il 06/09/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 2966/2017 Sez:7 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
  contro:
  AG.ENT. - RISCOSSIONE - ROMA

contro:
CL

difeso da:
AVV. CONDARELLI AGNESE
VIA D. CIRILLO 15 00197 ROMA

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1
VIA IPPOLITO NIEVO, 36 00153 ROMA RM

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° X	IRPEF-ALTRO 2006
CARTELLA DI PAGAMENTO n°	IRPEF-ALTRO 2008
CARTELLA DI PAGAMENTO n°	IRPEF-ALTRO 2007

CASSAZIONE.net

Commissione Tributaria
Regionale di Roma

Sezione n°16
Udienza del_____

R.G. n. 7894/2017

Il contribuente CL_____, ricorreva avverso il sollecito di pagamento del 28/04/2015, emesso dalla società Equitalia Sud s.p.a. con il quale l'Ente Concessionario sollecitava il pagamento delle cartelle n. X – n. X – X periodi d'imposta dal 2006 al 2008. per imposte add. Regionali e Comunali – IRPEF, sanzioni ed interessi pari a totali € 229.489,30, ritenendo di volere impugnare le stesse cartelle, pur rilevando l'impugnabilità dell'atto di sollecito (Cass. SS.UU. n. 8328/2014). La parte ricorrente eccepiva:

- l'omessa notifica delle cartelle per nullità delle relazioni notificatorie effettuate a mezzo posta senza invio del CAD Codice Amministrazione Digitale, in caso di notifica a soggetto diverso dal destinatario, l'inesistenza della notifica effettuata a mezzo posta eseguita da società privata e non da P ;
- la nullità delle cartelle di pagamento per intervenuta decadenza del potere di procedere ex art. 25 DPR 602/73 come modificato dai commi 146 e 148 L. n. 244/2007, avendo provveduto la società concessionaria alla notifica delle cartelle oltre il termine di 5 mesi dalla formazione del ruolo.

L'Agenzia del Territorio si costituiva in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, essendo atto di esclusiva competenza del Concessionario e comunque ribadiva la legittimità del proprio operato.
Non si costituiva Equitalia Sud spa.

La C.T. P. accoglieva il ricorso non risultando la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento.

Avverso detta sentenza si grava di appello l'Agenzia delle Entrate D P I di Roma la quale ribadisce che il sollecito di pagamento è legittimo in quanto le cartelle di pagamento in riferimento propedeutiche al sollecito di pagamento sono state regolarmente notificate ed allega documentazione attestante il corretto svolgimento dell'iter notificatorio quindi divenute definitive per mancata impugnazione. Inoltre ritiene che le stesse cartelle sono entrate a pieno titolo nell'ambito della sfera di conoscibilità del contribuente avendo lo stesso presentato istanza di rateazione prot. 55126 del 4/08/2011 nonché una richiesta di proroga richiamando la precedente del 4/8/2011 pertanto la richiesta di rateazione e l'avvio del pagamento sono da considerare quale acquiescenza rispetto alle somme richieste.

In data 03/11/2017 la parte contribuente ha depositato controdeduzioni con le quali ribadisce quanto sostenuto nel ricorso introduttivo. Eccepisce inoltre l'inammissibilità dell'appello per intervenuta decadenza dell'impugnazione ovvero

CASSAZIONE.net

per inesistenza della notifica del ricorso effettuata dall'Ufficio a mezzo P.E.C. in violazione dell'art. 2, III comma del D.M. n. 163 del 23/12/2013 e dei successivi decreti di attuazione, il quale stabiliva che " ...la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore." Pertanto non avendo utilizzato in primo grado la notifica a mezzo PEC ma avendo utilizzato le modalità tradizionali, non è possibile avvalersi, in appello, della notifica PEC in quanto la vertenza dovrebbe essere incardinata successivamente nel sistema informatico della giustizia tributaria SIGIT, tramite il portale della giustizia tributaria (giustiziatributaria.gov.it), non essendo possibile la modifica di un iter cartaceo in primo grado, in telematico in appello, superando la normativa specifica in tema di notifica degli atti, che rimane quella sancita dalle norme del C.P.C.. Viene citata in merito, sentenza favorevole emessa dalla C.T. Regionale della Toscana n. \1377/2017 del 07/02/2017 che concludeva con la declaratoria di inammissibilità dell'appello per inesistenza della notifica a mezzo PEC e/o affetta da nullità assoluta, inidonea al raggiungimento dello scopo.
Contesta quindi la conformità all'originale della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate e la invocata acquiescenza dell'Ufficio.
Conclude con la richiesta di reiezione dell'appello avversario e la conferma della sentenza emessa.

Questa Commissione letti gli atti, ritiene che l'eccezione sollevata dalla parte contribuente in merito alla inammissibilità dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, per intervenuta decadenza dell'impugnazione ovvero per inesistenza della notifica del ricorso effettuata dall'Ufficio a mezzo P.E.C. in violazione dell'art. 2, III comma del D.M. n. 163 del 23/12/2013 e dei successivi decreti di attuazione, il quale stabiliva che " ...la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore.", sia fondata.
Difatti il testo sopra citato D.M. 163/2013, afferma chiaramente che le modalità utilizzate nel giudizio di primo grado devono essere obbligatoriamente adottate per tutti i gradi del giudizio non avendo utilizzato in primo grado la notifica a mezzo PEC ma avendo utilizzato, nel caso de quo il contribuente, le modalità tradizionali, non è possibile avvalersi, in appello, della notifica PEC in quanto la vertenza dovrebbe essere incardinata successivamente nel sistema informatico della giustizia tributaria SIGIT, tramite il portale della giustizia tributaria (giustiziatributaria.gov.it) non essendo possibile la modifica di un iter cartaceo che rimane quella sancita dalle norme del c.p.c..
Il ricorso introduttivo risulta depositato in data 10/07/2015, l'articolo 60, del Dpr n. 600 del 29 settembre 1973, come modificato dall'articolo 7-quater, comma 6, del D.L. n. 193/2016, convertito con la legge n. 225, consente, a decorrere dal 1° luglio 2017, di notificare gli atti impositivi tributari direttamente a mezzo di posta elettronica certificata(Pec), pertanto essendo stato incardinato il procedimento prima dell'entrata

CASSAZIONE.net

in vigore della notifica a mezzo P.E.C., è motivo sufficiente per dichiarare l'inammissibilità dell'appello in quanto non era consentita la notifica dell'appello a mezzo posta elettronica certificata realizzando una tipologia sub-procedimentale difforme dal modello legale da considerarsi insanabile ed inesistente anche perché l'uso della Pec per la notifica degli atti tributari informatici richiama inevitabilmente il Codice dell'amministrazione digitale (Cad, Dlgs n. 82/2005) che, però, contiene alcune disposizioni che sono di ostacolo alla effettiva possibilità di utilizzare la Pec per la notificazione. In particolare, l'articolo 2, comma 6, contentente l'elenco delle materie sottratte all'applicazione del Codice: in tale norma a oggi figurano le attività e funzioni «ispettive e di controllo fiscale» per le quali il Cad non è applicabile. È per tale motivo che si accoglie con favore la bozza di riforma del Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs n. 82/2005), approvata da parte del Consiglio dei Ministri l'8 settembre 2017. Nonostante l'iter che attende ancora il correttivo, è lecito affermare che alcune prese di posizioni del primo testo licenziato non siano destinate a mutare, se non altro per la loro necessità intrinseca dettata dalla parallela «evoluzione digitale» di altre normative come la disciplina tributaria. In particolare, scompare l'articolo 2, comma 6, contentente l'elenco delle materie sottratte all'applicazione del Cad. In linea con questo primo auspicato cambiamento, si pone l'inserimento dopo il comma 6 dell'articolo 2 del Cad del seguente comma: «6-bis. Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del presente codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale». Altra fondamentale innovazione nel Cad, da leggersi in combinato disposto con quelle su indicate, riguarda il «domicilio digitale», in futuro da definirsi come «un indirizzo elettronico, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale». In pratica, in base al testo di riforma, i domicili digitali si tradurranno essenzialmente in un indirizzo di posta elettronica certificata o in un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento Ue Eidas, secondo le linee guida volute dal Cad e di emanazione successiva rispetto alla riforma del Codice (nuovo articolo 3-bis).

Nel senso come sopra motivato si è espressa la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 18321 depositata il 25/07/2017 intervenendo in tema di notifiche nel contenzioso tributario ha affermato che le notifiche dei ricorsi tramite PEC effettuate dai contribuenti campani nel 2013 non sono valide, perché il P.T.T. è operativo in Campania solamente dal 15 febbraio 2017. I giudici di appello hanno confermato l'inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto notificato dal difensore della società a mezzo PEC, ex L. n. 53/94. Per i giudici della CTR non era consentito la notifica del ricorso a mezzo posta elettronica certificata realizzando una tipologia sub-procedimentale difforme dal modello legale, doveva considerarsi insanabilmente inesistente. Per i Giudici di legittimità alla luce della normativa di riferimento sono giunti alla conclusione che *"le notifiche a mezzo posta elettronica certificata nel*

CASSAZIONE.net

processo tributario sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del c.d. processo tributario telematico". Ribadiscono che «In tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente, munito dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, all'Amministrazione finanziaria, in data 5 dicembre 2014, è inesistente e insuscettibile di sanatoria, per cui non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, atteso che, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, che richiama il d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, le notifiche tramite 1 3 1C degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1° dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria, come precisato dall'art. 16 del d.m. 4 agosto 2015» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17941 del 12/09/2016, Rv. 640801 – 01) .
Come sopra motivato l'appello dell'Agenzia delle Entrate va dichiarato inammissibile ritenendo assorbite le ulteriori eccezioni sollevate dalle parti.

Trattandosi di novità della materia con richiami a giurisprudenza recente, le spese vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

la Commissione dichiara inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate come in motivazione, Spese compensate.

Roma 23/04/2018

Il RELATORE
Petrucci

IL PRESIDENTE
Dott. M. Block

CASSAZIONE.NET